

n. 43994/2022 R.G.A.C.



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati

dott. Pietro Caccialanza	Presidente
dott.ssa Elisabetta Meyer	Giudice
dott.ssa Francesca Laura Stoppa	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.* iscritto al n. 43994/2022 R.G.A.C., promosso da

[REDACTED] nato a Buenaventura, Valle del Cauca (Colombia) il **[REDACTED]**
- CUI **[REDACTED]** - difeso dall'Avv. Pietro Di Stefano presso il cui studio in Milano Via Cavallotti n. 13 è elettivamente domiciliato

- ammesso al gratuito patrocinio-

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano

- resistente -

con l'intervento obbligatorio del **Pubblico Ministero**

1. In Fatto

Con ricorso *ex art. 35 bis D. Lgs. 25/2008* depositato telematicamente il 22/11/2022, notificato al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, **[REDACTED]** adiva il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea – proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il 06/10/2022 e notificato in data 25/10/2022.



Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento in rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D. Lgs. 25/2008.

La Commissione Territoriale non si è costituita, nonostante la regolarità della comunicazione della cancelleria, e non ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa, acquisita tuttavia per il tramite della difesa.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata disposta udienza di comparizione parti al fine di acquisire, nel rispetto del contraddittorio, un aggiornamento sulle attuali condizioni di vita (familiare, lavorativa, abitativa, di salute e, più in generale, di integrazione sociale) del ricorrente in Italia.

All'udienza del 05/04/2023 il ricorrente ha confermato le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale e ha fornito informazioni attuali sulle proprie condizioni abitative, lavorative, familiari e sociali in Italia (*"quando sono arrivato in Italia ho vissuto tre mesi con mia sorella a Vigevano; poi sono andato via dalla casa di mia sorella e ho preso una stanza a Vigevano ma non pagavo l'affitto; dopo un mese sono tornato a vivere da mia sorella a Vigevano. Sono rimasto da lei fino al 2021 e poi a luglio del 2021 sono andato a Mortara in una casa in corso Garibaldi n. 25. Qui ho vissuto da solo fino al 2022 quando è arrivata la mia compagna. Vivo ancora a Mortara in corso Garibaldi n. 25, con la signora che mi ha dato l'ospitalità e il figlio di questa signora; non pago l'affitto ma pago 100,00 euro per la spesa e le bollette. Dall'anno scorso lavoro per una società che fa calzature; ho un contratto a tempo indeterminato e mi pagano quasi 500,00 euro al mese. Adesso lavoro quattro ore al giorno da lunedì a giovedì. Quando sono arrivato in Italia ho lavorato per tre mesi per la società per cui lavoro adesso; non avevo un contratto e lavoravo un'ora il sabato; prendevo i cartoni che c'erano nel magazzino e li buttavo nel contenitore della raccolta dei rifiuti. In Colombia decoravo le bottiglie e anche qui in Italia ho decorato bottiglie per conto mio; poi vendevo in giro queste bottiglie; ho fatto questo lavoro per circa tre anni prima del covid. Guadagnavo più o meno 110,00 euro ma arrivavo anche a 150,00 euro al mese. Mia sorella che vive a Vigevano è sposata con un italiano; Mia sorella non lavora perché cura suo figlio. Da circa due anni ho una compagna che fa la stagionale a Bibione ma normalmente vive a Mortara. La mia compagna vive con suo figlio che ha trent'anni. Adesso che inizia la primavera lei va via per circa quattro mesi a fare le pulizie negli appartamenti. Anche lei è colombiana e ha un permesso di soggiorno di lungo periodo. Preciso che la signora con cui vivo dal 2022 è la mia compagna. Prima del 2022 la mia compagna viveva a Mortara in un'altra casa. Non ho altro da aggiungere"*).

Il Giudice delegato, sulle conclusioni del difensore, ha rimesso il fascicolo al Giudice designato.

La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 05/06/2023

2. In Diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

La difesa, come da conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, ha chiesto di riconoscere lo status di rifugiato ovvero il diritto alla protezione sussidiaria a norma del D. L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 comma 6 T.U.I.

Nel modello C3 compilato il 17/12/2021 il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese il 26/05/2017, di aver transitato in Germania e di essere giunto in Italia il 27/05/2017.



In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, il 22/06/2022, il richiedente, esprimendosi in lingua *spagnola*, in ordine alle condizioni di vita in patria ha dichiarato:

- ▶ di essere nato a Buenaventura, Valle del Cauca, ma di aver vissuto dal 2008 al 2017 a Palmira Valle;
- ▶ di avere terminato la scuola superiore;
- ▶ di aver lavorato in proprio, vendendo abiti;
- ▶ di avere i seguenti familiari: la madre, una sorella e un fratello con i quali è in contatto;
- ▶ di essere divorziato e di avere due figli che vivono con la loro madre;
- ▶ di aver lasciato il suo Paese il 27 maggio 2017.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto a espatriare ha dichiarato di essere fuggito per timore di non poter svolgere il proprio lavoro a causa delle minacce ricevute da un gruppo criminale.

In particolare, ha riferito:

- ▶ che nel 2015 iniziava a lavorare nel commercio di abbigliamento (*"...io ho cominciato nel 2015 a vendere più abiti e conoscere altri fornitori, però è successa una cosa a Buenaventura, perché le persone che lavoravano le bande criminali gli chiedevano dei soldi, in modo da aiutarli"*¹);
- ▶ che nel 2016 tuttavia scopriva che alcune bande criminali, dedite ad attività estorsive, pretendevano dai venditori gli abiti o una parte dei guadagni (*"Quindi per questa situazione io ho sentito un po' di timore, perché c'erano delle persone che lavoravano con me e questo gruppo gli aveva tolto parte di quello che loro vendevano. Nel 2016 ho deciso di lavorare soltanto a Palmira. Non ho ricevuto nessuna minaccia, ma sono uscito da Buenaventura perché avevo paura."*²);
- ▶ che decideva di trasferirsi a Palmira ma che continuava a lavorare a Buenaventura, poiché i suoi clienti si trovavano in quella zona;
- ▶ che un gruppo criminale denominato la *local* gli imponeva di dargli la merce senza corrispettivo;
- ▶ di aver smesso di lavorare a Buenaventura e di aver lavorato a Palmira negli ultimi sei mesi (*"Domanda: però a Palmira non le hanno mai creato problemi? Risposta: no, solo quando io andavo a Buenaventura"*);³
- ▶ che decideva pertanto di lasciare il Paese;
- ▶ che era in Italia dal 2018, ma formalizzava la domanda di protezione internazionale solo nel 2021 (*"quando sono qui sono andato a Pavia in un ufficio per gli stranieri, ma non ricordo bene il nome e mi hanno detto che per fare la richiesta di asilo avevo bisogno della ospitalità e non ho potuto fare la richiesta perché mi mancava questo documento e l'ho ottenuta poco fa"*)⁴.

In ordine al timore di ritornare nel proprio Paese ha riferito: *"la difficoltà che incontrerei è che per me sarebbe difficile trovare lavoro e lavorare in quello che so fare, perché tutti i miei clienti sono a Buenaventura e a Palmira. Non ho un posto dove andare. Sarebbe troppo difficile arrivare e non sapere dove andare"*⁵.

¹ Cfr pag. 4 verbale di audizione

² Cfr pag. 4 verbale di audizione

³ Cfr pag. 7 verbale di audizione

⁴ Cfr pag. 8 verbale di audizione

⁵ Cfr verbale di audizione pag. 4



La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale ritenendo, in particolare:

► *credibili e pertanto accettati gli elementi relativi alla nazionalità colombiana e alla provenienza dalla Valle del Cauca in considerazione della coerenza del profilo etnolinguistico e della documentazione di identità in atti;*

► *Non credibili, e pertanto rigettati, gli elementi relativi alle minacce da parte del gruppo delinquenziale "La Local" per i seguenti motivi:*

- *le dichiarazioni dei vari incontri con i gruppi criminali, i quali si sarebbero verificati un paio di volte al mese per circa un anno, appaiono generiche in quanto il richiedente si è limitato a riferirne la dinamica generale, senza descrivere in modo dettagliato alcun episodio specifico;*
- *il gruppo delinquenziale da cui il richiedente avrebbe ricevuto richieste di merce non lo ha più contattato negli ultimi sei mesi in cui egli è rimasto in Colombia e lavorava soltanto a Palmira, pertanto risulta che la scelta di lavorare soltanto nella propria città di residenza sarebbe stata già idonea ad evitare di incorrere in ulteriori problemi;*
- *dalla vicenda complessiva non emerge che si sarebbe instaurato un rapporto di particolare collaborazione, in quanto il richiedente si sarebbe limitato a corrispondere qualche maglietta o scarpa ai membri del gruppo criminale e, anche in considerazione dell'assenza di reali minacce o ritorsioni successive, non si ritiene che vi possa essere una identificazione del richiedente quale "oppositore" al punto da determinare un rischio dopo più di cinque anni;*

La Commissione ha ritenuto insussistente altresì un timore fondato di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i presupposti dello *status* di rifugiato, e ha altresì ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.

3. Sulla completezza degli atti

In ordine al profilo della completezza degli atti, particolarmente rilevante quando occorre valutare vicende nelle quali siano dedotti elementi potenzialmente riferibili a gravi atti di persecuzione, si deve ricordare il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione, nella causa C.560/2014 (sentenza resa il 9 febbraio 2017): *"Deve essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda"*.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia (Seconda Sezione) il 26 luglio 2017 nella causa C 348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva "Procedure" e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

42 Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.

43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve



essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

44 Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

La Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento espresso sul punto, ha ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto *"all'obbligo di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestatamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa"*⁶.

Si deve infatti osservare che la difesa, richiamata la vicenda personale del ricorrente negli stessi termini che si ricavano dal verbale di audizione, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi o segnalato specifiche carenze dell'audizione da colmare attraverso una nuova audizione. Lo stesso ricorrente ha riferito in udienza di non avere altro da aggiungere.

Pertanto, ritiene il Collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa.

4. Sulla valutazione di credibilità

Come insegna la Suprema Corte, *"la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o*

⁶ Cfr. Cass. n. 28966/2019; conf. n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018



contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)⁷.

Nella specie, non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino della Colombia, come del resto accettato dalla Commissione Territoriale e non contestato dalla difesa.

È quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Ritiene il Collegio di condividere il giudizio di non credibilità operato dalla Commissione Territoriale in ordine alle ragioni poste dal ricorrente a base dell'espatrio, dal momento che le dichiarazioni del predetto, valutate alla luce dei principi di interpretazione elaborati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, escludono la sussistenza o il fondato rischio di atti persecutori, in quanto le ragioni dell'espatrio non sono riconducibili alle cinque fattispecie legali di persecuzione, né si ravvisano attuali concreti pericoli di persecuzione ove egli dovesse far rientro in patria.

La difesa nel ricorso non ha offerto elementi specifici di censura in relazione al provvedimento impugnato limitandosi a lamentare l'infondatezza del diniego della Commissione Territoriale.

Il Collegio condivide la valutazione della Commissione Territoriale, quanto ai profili di genericità e poca chiarezza del narrato.

Anzitutto, appare generica la narrazione relativa agli incontri con i componenti del gruppo criminale, che si sarebbero verificati un paio di volte al mese, per un anno, che vengono descritti senza porre in evidenza rilevanti e particolari elementi di dettaglio (*"Domanda: partiamo dalla prima volta in cui ha incontrato queste persone, mi racconta dove li ha incontrati e come l'hanno approcciata? Risposta: la prima volta mi hanno chiamato al mio numero che avevo in Colombia e mi dissero che sapevano che io andavo a Buenaventura il giovedì o il lunedì, mi hanno detto che loro sarebbero venuti e dovevo consegnare loro due magliette. Dovevo consegnarli al Comune, nella parte di sotto, lì si riunivano tutti. Dovevo consegnarle per la strada come se fosse un altro cliente. Domanda: al telefono come si sono presentati? Risposta: quando mi hanno chiamato mi hanno detto che io andavo a Buenaventura e avevo degli abiti molto belli e volevano che io dessi loro un aiuto a questo gruppo che si chiamava "La Local". Io ho accettato*)⁸.

Non depone, inoltre, a favore del giudizio di fondatezza del timore, la narrazione del ricorrente in merito alla circostanza di non essere stato più contattato negli ultimi sei mesi prima dell'espatrio dal gruppo delinquenziale, allorquando decideva di lavorare solo a Palmira.

Da quanto riferito dal ricorrente risulta, in ogni caso, che non vi sono elementi per ritenere, come correttamente affermato e valutato dalla Commissione Territoriale, che egli sia mai stato considerato un "oppositore" e che possa essere preso di mira dalle bande criminali (*"Domanda: nei sei mesi in cui era rimasto a Palmira ha avuto contatti con i delinquenti di Buenaventura? Risposta: in questi sei mesi da Palmira io inviavo loro delle magliette, però non ho avuto comunicazioni con loro. Domanda: non ho capito, lei mandava queste magliette al suo amico perché le dessero al criminale? Risposta: sì quando venivano al suo negozio a prendere quello che lui doveva dare io li davvo al mio amico e quando andavano a comprare lui le faceva avere ai delinquenti. Domanda: quando ha smesso di inviare loro le magliette? Risposta: l'ho fatto solo per sei mesi prima di partire. in questi sei mesi da Palmira io inviavo loro delle magliette, però non ho avuto comunicazioni con loro.*

⁷ Cfr. Cass. civ. sez. VI, ord. 14 novembre 2017, n. 26921

⁸ Cfr pag. 5 verbale di audizione



Domanda: erano loro che chiedevano queste magliette? Risposta: è stata una mia decisione, di continuare a inviare queste magliette. In questi sei mesi io lo facevo una volta al mese”⁹.

In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sopra elencate il narrato non è apparso credibile: il ricorrente non ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare i fatti (lettera a dell’articolo 3 comma 5 del D.lgs. 251 del 2007) e il racconto è, come detto, incoerente (lettera c dell’articolo 3 comma 5 del D.lgs. 251 del 2007).

Non può pertanto accogliersi la domanda principale, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

a. Sullo status di rifugiato

Per il riconoscimento dello *status di rifugiato* è necessario, secondo il D. lgs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia un “*fondato timore*” di subire:

da parte dei soggetti indicati dall’art. 5¹⁰;

atti persecutori come definiti dall’art. 7¹¹;

per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all’art. 8¹².

Deve, altresì, apparire ragionevole l’esclusione dell’esistenza dei soggetti di cui all’art. 6¹³.

Nel caso di specie il racconto non è stato ritenuto credibile.

L’inattendibilità delle dichiarazioni effettuate dallo straniero ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 251/2007 può fondare il rigetto della protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che *la mancanza di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale, in assenza di ulteriori riscontri probatori, rende di per sé inaccoglibile l’istanza di protezione non sussistendo elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo* (Cass. n. 21668/2015; negli stessi termini Cass. 31668/ e Cass. 6174/21)

In ogni caso, quand’anche il racconto fosse ritenuto credibile gli atti descritti proverrebbero da un soggetto privo delle caratteristiche di cui all’art. 5, non sono comunque riconducibili fattispecie legale di persecuzione, né sono legati ai motivi di cui all’art. 8.

Pertanto, la vicenda narrata esula comunque dalla fattispecie in esame e non consente di pronosticare un rischio di persecuzione in caso di rimpatrio. Lo stesso ricorrente afferma che vendeva soltanto delle magliette al gruppo criminale, escludendo quindi un rapporto di particolare collaborazione, anche in considerazione dell’assenza di reali minacce. Inoltre, secondo quanto riferito, la sua scelta di lavorare solo a Palmira sarebbe stata risolutiva del problema di dover necessariamente incontrare i membri del gruppo criminale (“*la prima volta mi hanno chiamato al mio numero che avevo in Colombia e mi dissero che sapevano che io andavo a Buenaventura il giovedì o il lunedì, mi hanno detto che loro sarebbero venuti e dovevo consegnare loro due magliette*”) ¹⁴.

⁹ Cfr pag. 7 verbale di audizione

¹⁰ Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

¹¹ come definiti dall’art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7).

¹² gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.

¹³ Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione delle condotte persecutorie

¹⁴ Cfr verbale di audizione pag. 5



b. Sulla protezione sussidiaria

Quanto alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007 è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire:

- una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa (lett. a);
- la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante (lett. b);
- un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett. c).

Con riferimento alle ipotesi di rischio di *condanna a morte o trattamento inumano o degradante* si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji).

Nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), la Corte di Giustizia, al punto 31 della motivazione, ha chiarito che, perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, devono sussistere, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale Direttiva, fondati motivi di ritenere che incorra in un "*rischio effettivo di subire un ... danno nel caso di rientro nel Paese interessato*". I termini "*condanna a morte*" o "*l'esecuzione*", nonché "*la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente*" devono essere riferiti a un rischio di danno concernente la particolare (individuale) posizione del richiedente, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "*trattamenti inumani o degradanti*" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Come si è in precedenza rilevato, nel presente caso il richiedente non ha allegato fatti che facciano fondatamente ritenere che, in caso di rimpatrio:

- corra il rischio di subire sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell'autorità statale (per estraneità alle vicende narrate);
- rischi trattamenti inumani o degradanti da parte di uno specifico agente non statale di persecuzione, per motivi diversi da quelli elencati nel citato art. 8 Decreto Qualifiche (in ragione della scrutinata inattendibilità).

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un *conflitto armato generalizzato*, ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "*conflitto armato*" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C-285/12, Diakité).

Secondo la Corte, "*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*".



La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) Direttiva Qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo" avendo il legislatore comunitario optato "per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (si vedano in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale lo straniero dovrebbe fare ritorno) sono interessati da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

Si tratta, a questo punto, di stabilire se una situazione del genere sia nell'attualità rinvenibile nella regione di Buenaventura. La situazione nel dipartimento di Valle del Cauca (22.140 kmq con una popolazione di 4,476 milioni di abitanti) presenta, secondo le informazioni aggiornate, un quadro ascrivibile a un contesto di violenza indiscriminata all'interno di un conflitto armato.

Il porto di Buenaventura, che gestisce più della metà delle importazioni e delle esportazioni della Colombia, è uno dei centri principali per il traffico di cocaina. Annidata tra l'oceano, la giungla e le foreste di mangrovie, la città di Buenaventura ha visto circa 300.000 persone sfollate a causa della violenza negli ultimi sei anni. Molte delle aree abbandonate dalle FARC dopo l'accordo di pace del 2016 sono diventate campi di battaglia per l'ELN, i cartelli della droga e i dissidenti delle FARC che hanno rifiutato il patto del 2016.

La guerra per il controllo del redditizio traffico di droga sta devastando le comunità rurali lungo la rotta di esportazione della cocaina della Colombia, diretta nel Pacifico.

Molti vivono in rifugi; nove su dieci sono afro-colombiani. Oltre a un tasso di povertà del 41 per cento e una disoccupazione di quasi il 20 per cento, gli sfollati devono anche fare i conti con la violenza e le estorsioni inflitte dalle bande che operano dal porto. Secondo i dati ufficiali, il numero di omicidi a Buenaventura è passato da 73 nel 2017 a 195 lo scorso anno¹⁵.

A gennaio 2022 il Clan del Golfo e l'ELN si sono scontrati per tre giorni consecutivi nel suddetto comune. A causa del coprifuoco e delle restrizioni di movimento imposte dai gruppi armati, le comunità afro-colombiane e i gruppi indigeni che abitano la regione sono stati presi nel fuoco incrociato¹⁶

Successivamente, dal 6 al 9 maggio, il Clan del Golfo ha preso il controllo di 11 dei 32 dipartimenti della Colombia: il gruppo ha imposto blocchi, ha chiuso esercizi commerciali, ha chiuso le strade e minacciato i residenti. Ad Antioquia, Valle del Cauca e Chocó, i cittadini hanno esaurito le forniture

¹⁵ France24, Ghost towns left in the wake of fighting for Colombia's drug spoils, 24/05/2022, <https://www.france24.com/en/live-news/20220524-ghost-towns-left-in-the-wake-of-fighting-for-colombia-s-drug-spoils>

¹⁶ ACLED, Regional Overview South America, 15-21 gennaio 2022 <https://acleddata.com/2022/01/27/regional-overview-south-america-15-21-gennaio-2022/>



di base, come cibo¹⁷ e gas e a fine luglio tiratori non identificati hanno aperto il fuoco indiscriminatamente contro i civili nel comune di La Union, uccidendo cinque persone¹⁸.

Più in particolare, al 1.1.2021 al 24.08.2022 sono stati registrati¹⁹: 70 battaglie che hanno causato 37 vittime. Gli scontri si sono verificati ad opera dell'esercito colombiano, il Clan del Golfo, ELN, gruppi armati non identificati e i gruppi FARC dissidenti; 17 episodi di esplosioni o violenze remote (tutte le volte in cui si hanno eventi violenti unilaterali in cui per lo strumento usato, l'obiettivo è messo nell'impossibilità di rispondere) con mine o bombe a mano che hanno causato 2 vittime; 280 episodi di protesta con 16 vittime riportate; 96 episodi di rivolta (violenza di massa e dimostrazioni violente) con 54 vittime accertate; 241 episodi di violenza contro i civili (al 07.07.2022 erano 125), nella maggior parte dei casi ad opera di gruppi armati non identificati, che hanno causato 291 vittime. Le evidenziate fonti inducono a ritenere che il dipartimento di Valle del Cauca, in Colombia (luogo di provenienza del ricorrente), si trovi in una situazione di conflitto armato interno tale da porre indiscriminatamente a rischio l'incolumità fisica dei cittadini.

Ribadita, quindi, la credibilità del ricorrente in ordine alla sua provenienza, ritenuto che nel dipartimento di Valle del Cauca sia tuttora presente un diffuso conflitto armato, tale da mettere a serio repentaglio l'incolumità dei cittadini, si ritiene di dover riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettera c), del decreto legislativo n. 251 del 2007.

Il ricorso va, pertanto, accolto in punto di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D.lgs. 251/07.

L'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria rende ultronea la valutazione delle condizioni richieste per il riconoscimento della protezione umanitaria, oggi protezione speciale così come modificata dal D. lgs. 130/2020.

5. Sulle spese

Quanto alle spese di lite, considerato che il riconoscimento della protezione si basa sull'evoluzione della situazione del Paese d'origine del richiedente, sopra descritta), sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano così provvede:

¹⁷ ACLED, Regional Overview South America, 7-13 maggio 2022 <https://acleddata.com/2022/05/19/regional-overview-south-america-7-13-may-2022/>

¹⁸ ACLED, Regional Overview South America, 30 luglio - 5 agosto 2022 <https://acleddata.com/2022/08/11/regional-overview-south-america-30-july-5-august-2022/>

¹⁹ ACLED, <https://acleddata.com/data-export-tool/>, 1.1.2021-24.08.2022. Negli episodi di violenza contro i civili ACLED registra solo eventi di violenza contro civili in cui gli obiettivi erano disarmati, non combattenti. Quando non c'è sicurezza sul numero di i dati differiscono nelle varie fonti, viene indicato **il numero più basso di tale intervallo** (da Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) User Quick Guide del 2019)



- accoglie il ricorso presentato da [REDACTED], nato a Buenaventura (Valle del Cauca) i [REDACTED] - CUI [REDACTED] - e, per l'effetto, riconosce allo stesso il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.lgs. 251/07;
- nulla sulle spese;
- provvede con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 05.06.2023

Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Laura Stoppa

Il Presidente
Dott. Pietro Caccialanza

